

AFFIDAMENTO CONDIVISO: UNA LEGGE NON OSSERVATA

Secondo la legge 54 L’AFFIDAMENTO CONDIVISO PUÒ ESSERE NEGATO solo per le carenze di uno dei genitori, quello da escludere:

Art. 155 bis: *«Il giudice può disporre l’affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l’affidamento all’altro sia contrario all’interesse del minore».*

Ma a **Firenze**, Bologna, Bolzano, Pisa, Lucca, Padova, Parma, Avelino, Napoli, Locri, Reggio Calabria, Messina, Gela.....,

si nega anche per la conflittualità, o la distanza, o la tenera età dei figli

Ma l’Italia è ancora uno stato di diritto?

www.crescere-insieme.org

Associazioni per l’osservanza dell’affidamento condiviso